



**Data di pubblicazione:** 07/06/2021

**Nome allegato:** CSA.pdf

**CIG:** 87717282F0;

**Nome procedura:** Servizio di manutenzione delle aree verdi, di durata biennale, presso il Convitto Unificato di Spoleto e immobile ex Inpdap presso Monteluco.

*Procedura indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.*

**ALLEGATO alla RdO MePA n. 2808729**

**CSA**

**Servizio di manutenzione delle aree verdi, di durata biennale, presso il Convitto Unificato di Spoleto e immobile ex inpdap presso Montelucio, da affidarsi mediante procedura RdO MePA, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b.**

**CIG: 87717282F0**

## Sommario

<b><u>CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u></b> .....	<b>3</b>
Art. 1 Oggetto dell'appalto	
Art. 2 Durata e Importo	
Art. 3 Luogo di esecuzione	
Art. 4 disposizioni generali	
ART. 5 Documenti contrattuali	
ART. 6 Norme e prescrizioni integrative	
ART. 7 Norme generali sui materiali e l'esecuzione	
<b><u>CAPO 2 DISCIPLINA TECNICA</u></b> .....	<b>5</b>
ART. 8 Consegna e inizio dei lavori	
ART. 9 Modalità di esecuzione dei lavori	
<b><u>CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE</u></b> .....	<b>11</b>
ART. 10 Penali	
ART. 11 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	
ART. 12 Fallimento dell'Appaltatore	
ART. 13 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere	
ART. 14 Recapito telefonico, servizio fax, indirizzo Mail, casella PEC	
<b><u>CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA</u></b> .....	<b>12</b>
Art. 15. Cauzione definitiva	
Art. 16. Riduzione della garanzia	
Art. 17. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	
<b><u>CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.</u></b> .....	<b>14</b>
ART. 18. Anticipazione	
ART. 19. Remunerazione degli Interventi	
ART. 20. Revisione prezzi	
ART. 21. Cessione del Contratto e cessione dei crediti	
<b><u>CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</u></b> .....	<b>15</b>
ART. 22. Norme di sicurezza	
<b><u>CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</u></b> .....	<b>15</b>
ART. 23. Definizione delle controversie	
Art. 24. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	
ART. 25. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)	
ART. 26. Risoluzione del contratto.	
ART. 27. Effetti e disciplina della risoluzione	
<b><u>CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E NORME FINALI</u></b> .....	<b>19</b>
ART. 28. Ultimazione dei lavori e manutenzione	
ART. 29. Tracciabilità dei pagamenti	

## **CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

### **Art. 1 Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto in oggetto, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi dell'Art. 36, comma 2, lett. b, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, recante il "Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d'ora in avanti anche "**Codice**"), definisce le attività, i termini ed in generale tutto quanto attiene all'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi, presso il Convitto Unificato di Spoleto e l'immobile ex Inpdap presso Monteluco di Spoleto.
2. Le attività che l'assuntore dovrà svolgere sono contenute all'interno dell'allegato n. 1 a questo capitolato, che ne è parte integrante e sostanziale.
3. L'esecuzione degli interventi deve essere effettuata secondo buona tecnica, le regole dell'arte e nel rispetto della normativa e linee guida di riferimento.
4. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esigenze, anche ad imprese diverse dall'Assuntore.
5. L'Assuntore potrà svolgere, esclusivamente gli interventi manutentivi espressamente concordati e ordinati dalla Stazione Appaltante.
6. Con la stipula del contratto di affidamento l'aggiudicataria si obbliga ad eseguire tutti gli interventi programmati, entro il limite massimo di importo economico previsto per il periodo di validità dell'accordo stesso

### **Art. 2 Durata e Importo**

1. Il contratto in oggetto avrà durata di **due anni (730 - settecentotrenta giorni naturali e consecutivi)** a decorrere dalla data del verbale di consegna.
2. Non è previsto il rinnovo del contratto.
3. Il contratto in oggetto, come stabilito dal Codice, potrà essere prorogato solo nel caso in cui tale proroga fosse necessaria all'espletamento della gara per il nuovo affidamento.
4. L'importo complessivo del contratto di durata biennale è costituito dal risultato del ribasso applicato sull'importo a base di gara, oltre oneri per la sicurezza non ribassabili e IVA come da legge.
5. Tale importo è da considerarsi come limite massimo di spesa, relativamente al contratto in oggetto e si intende comprensivo di ogni onere, tassa e spesa, comprese quelle relative allo smaltimento dei rifiuti risultanti dall'attività in oggetto.

IMPORTO A BASE D'ASTA (su cui applicare il ribasso unico)	<b>€ 40.000,00</b>
ON. SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	<b>€ 594,00</b>
IMPORTO COMPLESSIVO	<b>€ 40.594,00</b>
IMPORTO IVATO	<b>€ 49.524,68</b>

### **Art. 3 Luogo di esecuzione**

1. I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti presso il Convitto Unificato di Spoleto e l'immobile ex Inpdap presso Monteluco di Spoleto.
2. Si specifica che i luoghi di lavoro e le tipologie di attività richieste potrebbero subire variazioni in considerazione di eventuali necessità future, al momento non prevedibili.

### **Art. 4 – disposizioni generali**

1. Gli **oneri per la sicurezza e per la gestione delle interferenze**, il cui onere relativo **non** è ribassabile, sono stati stimati per un valore presunto pari ad euro 594,00; restano salvi casi particolari di lavorazioni, con rischi specifici, che saranno valutati in corso d'opera. In particolare, i costi per le interferenze rilevati nel DVRI fanno riferimento solamente al sito del Convitto Unificato di Spoleto, dal momento che, i lavori da effettuare presso l'immobile ex

- Inpdap di Montelucio, non avverranno alla presenza di altri soggetti diversi dagli stessi operatori della ditta aggiudicataria.
2. Le lavorazioni costituenti l'intervento oggetto dell'Appalto (servizio di manutenzione) sono quelle indicate nell'allegato n. 1.
  3. L'assuntore consegnerà alla stazione appaltante il programma dei singoli interventi con la data di esecuzione per ogni singola area da mantenere; tale programma ed eventuali scostamenti dalla programmazione, saranno valutati di concerto con la DEC.
  4. Nell'importo dell'appalto, composto di più interventi singoli, sono inclusi tutti gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per la perfetta esecuzione del servizio con le caratteristiche e le prestazioni richieste. Sono compresi inoltre tutti gli allestimenti e apprestamenti necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori.
  5. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte.
  6. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i trasporti a discarica e non (all'interno e all'esterno dell'area di cantiere), i carichi, gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura provvisoria necessarie alla esecuzione dell'opera.
  7. Sono a carico dell'Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.
  8. L'appalto è amministrato in regime I.V.A. e l'Assuntore è obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

#### **ART. 5 Documenti contrattuali**

1. Fanno parte integrante del contratto d'appalto, e sono dunque soggetti ad imposta di bollo come per legge al momento della stipula, i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:
  - a. l'offerta dell'Assuntore;
  - b. il presente Capitolato Speciale d'Appalto, allegato n. 1 compreso;
  - c. il documento di stipula inviato tramite MePA.

#### **ART. 6 Norme e prescrizioni integrative**

1. L'esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, quali:
  - a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione", in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
  - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture", in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell'articolo 216 del citato D.lgs 50/2016;
  - c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
  - d) il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS» approvato con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alla normativa, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia. In particolare, per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
3. L'Assuntore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.

4. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, auto-vetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.
5. L'Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico.

#### **ART. 7 Norme generali sui materiali e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc.
2. Si applica inoltre quanto disposto in termini di Criteri Ambientali Minimi, relativamente al servizio di gestione del verde pubblico con Decreto ministeriale del 20 marzo del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Roma - Sabato, 4 aprile 2020, parte generale.

### **CAPO 2 DISCIPLINA TECNICA**

#### **ART. 8 Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula formale del Contratto, in seguito a consegna generale del contratto, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 (trenta) giorni dalla predetta stipula, ai sensi degli artt. 129 e ss. del Regolamento Generale. Il verbale di consegna lavori sarà sottoscritto, previa convocazione dell'Assuntore, presso la Sede della Direzione regionale INPS Umbria, via Mario Angeloni n. 90 - Perugia.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, sotto le usuali riserve di legge, anche anteriormente alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, dopo che sarà intervenuta la formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Assuntore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il RUP (Responsabile Unico del Procedimento) fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

#### **ART. 9 Modalità di esecuzione dei lavori**

1. Gli interventi saranno eseguiti con le modalità specificate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegato n. 1, attenendosi alle disposizioni che la DEC comunicherà in seguito alla ricezione dei calendari di intervento.

2. L'Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esaurientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realizzazione del servizio.
3. L'Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei lavori anche con l'impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.
4. L'Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una propria Proposta d'Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze manutentive.
5. Sarà onere dell'Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo e di tutti i materiali o mezzi e attrezzature necessarie per far fronte alle attività programmate.
6. Il Direttore o responsabile tecnico incaricato dalla ditta appaltatrice garantisce la presenza di sole maestranze dipendenti o regolarmente inquadrate;
7. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell'appalto devono indossare il tesserino di identificazione e relativi DPI.
8. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l'elenco degli operai dipendenti o regolarizzati nelle forme concesse che eseguiranno gli interventi manutentivi (l'autorizzazione all'accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inseriti in tale elenco).

### **Descrizione del servizio**

Il servizio, comprendente attività da erogare presso:

1. L'area circostante l'immobile ex inpdap di Monteluco di Spoleto – superficie di circa 5.530 mq;
2. l'immobile di proprietà INPS Sede del Convitto Unificato di Spoleto P.zza B. Campello 5 Spoleto (PG).

### **MANUTENZIONE BIENNALE AREE VERDI IMMOBILE EX INPDAP PRESSO MONTELUCO DI SPOLETO (PG)**

#### Attività intervento

- Taglio regolare del tappeto erboso e arbusti (superficie 5.530 mq). Il taglio erba su terreno con moto tosatrici, anche in scarpata, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo, comprese rifiniture con il decespugliatore e le pulizie dell'area.
- Taglio della vegetazione arbustiva spontanea, con particolare attenzione presso area bomboloni dove saranno potate le ginestre e rifilate le siepi.
- Taglio alberelli nati da polloni della precedente bonifica presso l'area del campetto sportivo.
- Separazione e smaltimento rifiuti occulti (eventuali rifiuti speciali saranno segnalati al committente).
- Eliminazione della vegetazione sulle tribune e annessi campetti da tennis e calcio, oltre che all'interno del cortile.

Ogni intervento, come sopra descritto, dovrà essere ripetuto n. 3 volte l'anno, possibilmente nel mese di maggio, luglio e ottobre. Fermo restando la possibilità di eventuali modifiche da concordare con il DEC.

### **MANUTENZIONE BIENNALE AREE VERDI PRESSO IMMOBILE INPS CONVITTO UNIFICATO DI SPOLETO P.ZZA CAMPELLO 5 (PG)**

Nella denominazione "aree a verde" sono compresi tappeti erbosi, giardini, piante, prati, tutte le superfici coltivate a verde, qualunque coltura arborea o floreale, nonché le piante in fioriere e vasi.

E' onere dell'INPS:

- la messa a disposizione della ditta di un impianto di irrigazione;
- la fornitura di energia elettrica per il funzionamento di qualsiasi apparecchiatura necessaria allo svolgimento del servizio.

Si fa presente che sono a carico della ditta, sia per le attività a canone che per quelle extra-canone, tutti i prodotti di consumo quali ammendanti, concimi, insetticidi, fungicidi nonché le attrezzature necessarie all'esecuzione delle varie attività.

Sono inoltre a carico della ditta la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni materiale risultante dalla lavorazione delle aree verdi, nonché la pulizia dei luoghi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale.

Gli ammendanti, gli eventuali concimi utilizzati, i correttivi e prodotti correlati forniti dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- o essere conformi alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i concimi CE (definiti dal Regolamento CE n. 2003/2003), concimi nazionali, correttivi e prodotti correlati contenute nel decreto legislativo 217/2006 – “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti” e s.m.i.;
- o rispondere alle caratteristiche previste negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13 del D. Lgs.217/2006 e s.m.i.

Gli ammendanti utilizzati devono essere conformi almeno ai requisiti minimi di cui all’Allegato 1 del Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 ottobre 2009 che definisce i Criteri Ambientali Minimi relativi agli Ammendanti definiti nel Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione – PAN GPP – adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008.

### **Attività**

Le attività a canone, finalizzate al mantenimento in buone condizioni di tutte le aree a verde di cui sopra, comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- o la manutenzione delle aree a verde, ovvero il mantenimento in buone condizioni del verde oggetto del servizio ed in particolare la rigenerazione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle normali potature di tutte le essenze arboree;
- o la cura delle piante in fioriere e vasi all’interno ed all’esterno dei fabbricati oggetto del servizio;
- o il rimpiazzo delle piante arboree, arbustive, o tappezzanti del tipo, dimensioni e forma simili a quelle che dovessero seccarsi per cause naturali o imprevedibili;
- o la fornitura delle sementi;
- o il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Direttore dell’esecuzione INPS di eventuali necessita di cura, abbattimento o di altro intervento da adottarsi sulle piante pericolanti;
- o la manutenzione degli strumenti utilizzati per l’erogazione del servizio e delle strutture di complemento, (recinzioni, cordoli, vasi etc.);
- o il conferimento dei rifiuti derivanti dalle lavorazioni oggetto del servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito allo smaltimento dei rifiuti urbani (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- o la corretta gestione di impianti di irrigazione;
- o la manutenzione del campo sportivo, oltre a quanto prescritto successivamente per prati e superfici erbose, anche la corretta manutenzione per l’idoneo e sicuro utilizzo dell’impianto sportivo (es. eventuale ricariche di terreno, livellamento ed eliminazione di buche ect).

La Ditta è tenuta a prendere visione degli impianti di irrigazione esistenti e provvedere, qualora lo ritenga necessario per garantire il livello di servizio desiderato, alla messa in opera eventuale di impianti non stabili ma efficienti per l’irrigazione di tutte le aree verdi oggetto dell’appalto, senza oneri aggiuntivi da parte dell’INPS.

Qualora si verificano carenze di afflussi idrici, le irrigazioni devono essere comunque garantite ed effettuate dalla ditta anche con ausilio di autobotti.

Le attività di manutenzione delle aree a verde devono essere effettuate dalla ditta secondo le migliori tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.

Le attività possono essere effettuate tutti i giorni compreso il sabato, con esclusione delle sole giornate festive del calendario.

Le irrigazioni devono essere effettuate preferibilmente in orario serale o primo mattino, con la frequenza necessaria al perfetto mantenimento di tutte le piante e superfici erbose per tutto il periodo dell’anno secondo le necessita.

Le fasce orarie di lavoro devono essere comunque concordate tra l’INPS e la Ditta. L’INPS si riserva però la facoltà, per esigenze legate al regolare funzionamento degli uffici, di modificare le fasce orarie comunicate, in qualsiasi momento, previo necessario preavviso alla ditta secondo tempi e modalità da concordarsi.

All’interno dell’Allegato 1 al presente Capitolato viene riportato l’elenco esemplificativo e non esaustivo degli interventi compresi nel servizio con l’indicazione delle relative frequenze consigliate.

La Ditta deve provvedere all’esecuzione di tutte le attività di cui all’Allegato 1 allegata al Capitolato, secondo le specifiche tecniche e le modalità nel seguito dettagliate.

### Prati e Superfici erbose:

- **Il taglio** del tappeto erboso deve essere eseguito con idonei macchinari da taglio, muniti di raccogliatore; sono compresi i tagli sulle piccole superfici e la rifinitura dei bordi a ridosso di piante ed arbusti; nei luoghi non accessibili mediante macchinari l'esecuzione avviene a mano e con decespugliatori. Sfalcio, rasatura e sgombero delle erbe devono essere effettuati tutto l'anno mantenendo costantemente l'altezza del prato, in modo che sia sempre compresa tra i 3 cm (min) ed i 5 cm (max). La frequenza del taglio deve essere calcolata per soddisfare questa esigenza. La rasatura dei tappeti erbosi seminati deve comunque essere eseguita ogni qualvolta venga ritenuta tecnicamente necessaria.
- **La concimazione** delle superfici a verde va eseguita con idonei concimi minerali a lenta cessione, atti a rinforzare l'apparato radicale delle essenze prative. Lo spandimento dei concimi deve essere eseguito con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone. I tipi di concimi da usare saranno scelti sulla base di un'analisi preliminare, fatta sul terreno, delle condizioni del tappeto erboso e del periodo di manutenzione.
- **La scarificazione** del tappeto erboso deve essere eseguita, con apposita attrezzatura, all'inizio della primavera quando i tappeti erbosi necessitano della ripulitura dallo strato muscinale e dai residui vegetali indecomposti. Tale operazione deve essere effettuata prima della concimazione: devono essere comunque somministrati q.li 1,5/ha di concime (15.5.30 + micro elementi a lenta cessione) addizionati con il 30% di sostanza organica
- **L'aerazione** del tappeto erboso va eseguita all'inizio dell'autunno mediante idonea macchina carotatrice e ricaricato con miscela formata da sabbia all' 80% e torba e con apporto di q.li 2,5/ha di concime organico minerale a basso titolo di azoto solfato di ferro 2 kg./40 mq. In tutte le zone con formazione di strati muscinali molto compatti detta operazione può essere necessaria anche in altri periodi dell'anno ed ordinata dal Direttore dell'esecuzione INPS ma non deve comportare costi aggiuntivi per l'INPS.
- **La raccolta** delle foglie e dei rifiuti deve essere eseguita tempestivamente e con cura: tutte le foglie delle piante spoglianti o sempreverdi, cadute a fine ciclo vegetativo o giornalmente sui prati e sulle aree oggetto d'appalto, devono essere raccolte con cura, quotidianamente e comunque sempre prima del taglio dell'erba e portate alle discariche autorizzate fornendo la documentazione del trasporto al Direttore dell'esecuzione INPS. Parimenti, tutti i rifiuti organici ed inorganici presenti sui prati e su tutte le aree oggetto di appalto, per qualsiasi motivo, devono quotidianamente essere raccolti e trasportati alle discariche autorizzate.
- **La disinfezione** del prato deve essere eseguita mediante l'irrorazione delle necessarie sostanze fungicide con uso di mezzi meccanici ove possibile, ed a mano per le restanti zone.
- **L'eliminazione delle erbe infestanti** sviluppatasi spontaneamente deve essere eseguita con regolarità e, comunque, ogni volta e laddove ritenuto necessario. In particolare sulle zone a prato naturale, sulle pavimentazioni, in prossimità di cordoli e delle buche di deflusso acque. E' consentito l'uso di diserbanti chimici ad uso civile, che posseggano le specifiche tecniche necessarie per l'utilizzo a norma di legge. La Ditta e tenuto a comunicare il tipo di diserbante che intende utilizzare, totale o selettivo che sia. L'operazione deve essere completata a mano per le zone dove non sia possibile ed efficace l'uso di diserbanti.
- **La bucatatura** delle superfici a verde deve essere eseguita con mezzi meccanici ove possibile e con attrezzi manuali per le restanti zone; l'operazione deve essere eseguita con adeguati mezzi di protezione personale preventivamente approvati dall'INPS.
- **La ricarica** delle superfici a verde comprende lo spandimento del seme (miscuglio di graminacee) da eseguirsi con mezzi meccanici, ove possibile, ed a mano per le restanti zone, e conseguente spandimento di substrato di coltivazione, vagliato e mondato di sassi e radici.

### Aiuole fiorite e/o piantumate con essenze erbacee

- **Scerbatura.** Nelle aiuole e nei giardini pensili deve essere effettuata costantemente la scerbatura in modo da eliminare le specie infestanti e rimuovere periodicamente le inflorescenze stagionali sostituendo costantemente quelle appassite o mancanti.
- **Trattamento/i anticrittogamico ed antiparassitario.** Tale trattamento deve essere effettuato utilizzando prodotti ammessi dalla vigente legislazione.

### Alberi e superfici alberate (alberi fino a 10 metri di altezza e un diametro di chioma fino a 8 metri)

- **Controllo della stabilità.** La Ditta deve eseguire costantemente il monitoraggio ed il controllo scrupoloso della stabilità delle essenze arboree ed in particolare degli alberi ad alto fusto, provvedendo a comunicare per iscritto, con una dettagliata relazione, la rilevata instabilità di essenze arboree e predisponendo un progetto per l'eventuale ancoraggio.
- **La concimazione delle piante ed arbusti** deve essere eseguita mediante irrorazione di idonei fitofarmaci; sono compresi gli oneri del controllo di manifestazioni patologiche sulla vegetazione e la tempestiva eliminazione del fenomeno patogeno onde evitare la diffusione e

- rimediare ai danni accertati. I trattamenti con fitofarmaci devono essere eseguiti da personale specializzato, che si deve attenere, per il loro uso, alle istruzioni specificate dalla casa produttrice ed alle leggi vigenti in materia. Devono, inoltre essere adottate tutte le misure preventive atte ad evitare danni a persone o a cose: sia i prodotti da utilizzare che i mezzi di protezione personale devono infatti possedere le specifiche tecniche richieste dalla legge.
- **Rimozione materiale a seguito di cadute accidentali, o intenzionali.** Qualora si verifichi la caduta accidentale, o intenzionale, di alberi, La Ditta è tenuta alla rimozione ed allontanamento dei materiali e al reintegro in accordo con le indicazioni del Direttore dell'esecuzione INPS. Se la caduta dovesse verificarsi in un giorno festivo e l'albero ostruisse o comunque costituisse pericolo La Ditta dovrà provvedere, nonostante la festività, alla rimozione immediata.
  - **Potatura secca o invernale.** La potatura secca deve essere iniziata in generale entro il mese di gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa indicazione del Direttore dell'esecuzione INPS. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del secchume con cadenza annuale. La potatura di formazione e di rimonda degli alberi ad alto fusto e degli arbusti deve essere eseguita nel rispetto delle caratteristiche delle singole specie e nel periodo di riposo vegetativo. Per i tagli di diametro superiore a 6 cm deve essere applicato idoneo impasto cicatrizzante. Sono compresi gli oneri della rimozione tempestiva dei nidi di processionaria, della raccolta e del trasporto di tutti i materiali di risulta fuoriusciti dalla lavorazione.
  - **Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari.** I trattamenti antiparassitari e anticrittogamici devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del riposo vegetativo con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il trattamento antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo intervento comune sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). Il trattamento contro la *tameteopea phytolampa* (processionaria dei pini) deve essere effettuato annualmente nel periodo di settembre-ottobre, con insetticida biologico e, qualora in primavera si presenti il persistere dei " bozzoli " della malattia, e obbligo della ditta ripetere il trattamento senza oneri aggiuntivi. I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, devono svolgersi sia sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive.
  - **Spollonatura.** Le piante soggette ad emettere polloni (specialmente i tigli) durante il periodo vegetativo devono essere costantemente ripulite al colletto ed alla base del tronco.
  - **Buche di convoglio.** Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura.
  - **Mantenimento sostegni di pianta.** I sostegni tutori a guida di piante e i cavi di ancoraggio devono essere mantenuti sempre efficienti e, se necessario, sostituiti a cura e spese della ditta. Almeno una volta l'anno si devono rinnovare tutte le legature delle piante ai sostegni, curando di interporre tra pianta e legame una fascia di protezione alla corteccia.
  - **Raccolta pigne dei pini.** La raccolta delle pigne deve essere effettuata annualmente. Il legname risultante dalle potature e degli sfalci, comprese le pigne, sono di proprietà della ditta, che si dovrà occupare del relativo smaltimento.

**Siepi e cespugli in forma libera** (altezza massima 2 metri e larghezza media 1 metro)

- **Potatura secca o invernale.** La potatura secca delle siepi e dei cespugli viene iniziata in generale entro il mese di Gennaio ed ultimata prima che le piante germoglino, o su espressa indicazione del Direttore dell'esecuzione INPS. Le conifere, le palmacee, le latifoglie e tutte le piante in genere devono essere potate e sagomate con rimonda dei rami secchi e del secchume con cadenza annuale. Ai tagli, sugli esemplari arborei, deve essere applicato apposito mastice protettivo e cicatrizzante.
- **Potatura verde o estiva.** Tutte le piante fiorenti sui rami lignificati dell'anno precedente, subito dopo la fioritura, devono essere potate in modo da accorciare o asportare, secondo le esigenze, i vecchi rami che hanno fiorito nell'anno. Cespugli, arbusti e siepi vanno potati anche più volte l'anno al fine di mantenere sempre la forma naturale o forzata e facilitare fioriture e sviluppo vegetativo.
- **Buche di convoglio.** Le buche di convoglio, al piede di ogni pianta, devono essere riformate in primavera e mantenute sempre scerbate e dissodate mediante sarchiatura.
- **Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari.** I trattamenti anticrittogamici e antiparassitari devono essere effettuati annualmente, nel periodo del risveglio vegetativo e nel periodo del riposo vegetativo, con prodotti a largo spettro di azione e aggiunta di tensioattivi (il trattamento antiparassitario e quello anticrittogamico si possono effettuare con un solo intervento comune sempre che i prodotti siano miscibili e compatibili). I trattamenti

antiparassitari con fitofarmaci, sia profilattici che terapeutici, devono essere effettuati sia sulle conifere che sulle latifoglie arboree o arbustive.

Il numero di interventi annui, indicato nelle tabelle dell'Allegato 1 al presente Capitolato, deve considerarsi quello minimo ed indipendente dalle condizioni climatologiche dell'area geografica, fermo restando l'impegno della ditta di mantenerle, comunque, nel miglior aspetto in tutti i periodi dell'anno, integrando, senza ulteriori compensi, le operazioni richieste con quanto si renda a tal fine necessario.

Con riferimento agli interventi eseguiti sulle piante interne, le operazioni di cui all'Allegato 1 al presente Capitolato, a titolo descrittivo e non esaustivo, devono essere eseguite secondo la necessità derivante dalle caratteristiche vegetative dell'essenza.

Qualsiasi modifica sulle aree (rimozione piante, piantumazione essenze fiorifere, etc.) deve essere preventivamente autorizzata e giustificata da criteri architettonici/estetici; inoltre, qualora tale attività non sia da intendersi compresa nel canone, ma da compensarsi a parte in quanto attività extra-canone, deve esserne preventivamente concordato il costo. In tal caso la Ditta può dare corso all'attività solo in seguito all'approvazione del relativo preventivo.

L'attivazione e la disattivazione dell'impianto di irrigazione si intende sotto la responsabilità della ditta. Le quantità di acqua utilizzate nei vari periodi devono essere preventivamente concordate con l'INPS. La Ditta si impegna, inoltre, a segnalare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione INPS eventuali guasti nell'impianto di irrigazione. I materiali di risulta devono essere rimossi quotidianamente, senza accumulo nelle aree interessate dagli interventi.

### **Ulteriori specifiche**

La Ditta è tenuta ad effettuare anche le seguenti attività:

- **Manutenzione cordoli e aree inghiaiate.** Cordoli e perimetri delimitanti le aiuole e le aree inghiaiate o pavimentate nel verde vanno mantenuti costantemente diserbati sia chimicamente che manualmente. Le riquadrature dei marciapiedi, ove sono a dimora alberi e cespugli vanno mantenute costantemente pulite da rifiuti e diserbate. La superficie delle strade/viali e vialetti deve essere mantenuta, ove previsto e su richiesta dell'INPS, con uno strato di almeno 2 cm di brecciolino fino da giardino che dovrà essere fornito dalla ditta e sparso su viali e piazzali in modo uniforme.
- **Manutenzione delle recinzioni, contenitori o vasi e strutture in legno.** Le attività di manutenzione devono riguardare sia le recinzioni in legno già esistenti sia quelle che dovessero essere realizzate successivamente. Incluso il trattamento con impregnate una volta all'anno.
- **Manutenzione piante in vaso.** Le essenze a dimora nei vasi, fioriere e cassette vanno mantenute nelle migliori condizioni, secondo le tecniche di coltivazione correnti, curando in particolare la scerbatura dei contenitori, nonché il reintegro delle essenze secche e la pulizia dei vasi da eventuali carte e oggetti vari.
- **Manutenzione delle piante tappezzanti.** Tutte le specie tappezzanti devono essere mantenute costantemente scerbate, pulite da foglie, carta od altro e alle stesse devono essere effettuate tutte le cure necessarie oltre a quelle già previste quali irrigazioni, concimazioni, potature, trattamenti antiparassitari e raschiature.

I trattamenti antiparassitari con fitofarmaci sia profilattici che terapeutici devono essere effettuati con appositi strumenti per raggiungere tutte le parti dell'albero, comprese le chiome più alte e le zone non accessibili da automezzi.

E' cura della ditta verificare che le sostanze applicate siano registrate e autorizzate dal Ministero della Salute e che non vengano dilavate da pioggia e da nebbia. Qualora ciò accada, il trattamento deve essere ripetuto.

I presidi sanitari utilizzati devono appartenere alla 3° e 4° classe secondo il D.P.R. 1255/68 (e s.m.i.), dando preferenza all'applicazione di prodotti biologici.

La Ditta deve comunicare al Direttore dell'esecuzione INPS i nominativi delle persone preposte a tali lavorazioni che devono essere all'uopo abilitate con patentino valido a norma di legge, indicandone il numero e attestandone la validità.

### **Attività extra-canone**

L'attivazione del servizio sopra descritto vincola la Ditta a fornire, a fronte di specifica commessa da parte dell'Amministrazione seguito di un preventivo della ditta, tutte le prestazioni che si ritengano eventualmente necessarie per specifici allestimenti, con fioriere e piante di ornamento, delle zone di pertinenza dell'INPS interessate dallo svolgimento di eventi e/o manifestazioni.

In caso di eventi e/o manifestazioni, l'INPS può quindi richiedere al Fornitore specifiche prestazioni per ornamenti con fiori e piante che verranno gestite come attività extra-canone. Tali prestazioni sono di seguito elencate a titolo esemplificativo e, comunque, non esaustivo:

- spostamento di vasi e fioriere, presenti in qualsiasi zona di pertinenza dell'INPS, nella zona interessata dall'evento/manifestazione;
- trasporto di fiori e piante dall'esterno fino alla zona interessata dall'evento/manifestazione;
- allestimento della zona interessata dall'evento/manifestazione secondo le specifiche impartite;
- ripristino delle condizioni iniziali.

### **CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

#### **ART. 10 Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l'esecuzione degli interventi, verrà applicata una penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine contrattuale indicato nel singolo Ordinativo.
2. I ritardi sull'ultimazione degli interventi saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Operativo/Lavori e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.
3. L'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.
5. L'Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l'ultimazione, una proroga nei termini di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguatamente la stessa richiesta.
6. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa salvo casi di forza maggiore e per sopravvenute esigenze funzionali delle strutture strumentali o da reddito.

#### **ART. 11 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La stipulazione del contratto di affidamento è subordinata:
  - 1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Assuntore:
    - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
    - (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
    - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
  - 2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice, nei termini descritti;
  - 3) alla positiva verifica dell'applicazione del Contratto Nazionale di lavoro di riferimento degli operai dipendenti dall'Azienda;
  - 4) se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
  - 5) al versamento delle spese contrattuali.
2. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto.

3. All'esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiudicazione efficace), l'Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di cui al successivo comma 7.
4. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, il Committente procederà all'affidamento del Contratto al secondo in graduatoria.
5. La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 12 Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti

#### **ART. 13 Rappresentante dell'Appaltatore, domicilio e sede operativa; direttore cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Al fine di soddisfare l'aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecuzione degli interventi urgenti, **l'Appaltatore che abbia sede legale in altra regione deve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa secondaria della propria attività di impresa all'interno del lotto geografico aggiudicato.**
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

#### **ART. 14 Recapito telefonico, servizio fax, indirizzo Mail, casella PEC**

1. L'Appaltatore è obbligato a costituire un *Recapito Telefonico* che dovrà essere attivo 24 ore su 24 nei giorni feriali, nei giorni prefestivi e nei giorni festivi.
2. L'appaltatore dovrà inoltre comunicare e-mail e PEC di riferimento per le ordinarie comunicazioni afferenti il contratto in oggetto.

### **CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA**

#### **Art. 15. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all'articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in

- originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
  4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di ultimazione del Contratto.
  5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
  6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
  7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
  8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.
  9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito e deve riportare l'autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

#### **Art. 16. Riduzione della garanzia**

1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione definitiva di cui all'articolo 19 è ridotta secondo quanto disposto dall'articolo 93, comma 7, del Codice.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il possesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.

#### **Art. 17. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l'intera durata del contratto, decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all'art. 9 e cessa alla data di ultimazione dei lavori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.500.000,00. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

## **CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA.**

### **ART. 18. Anticipazione**

1. Essendo il contratto definito e qualificato come Servizio di manutenzione edile ed affini, non è dovuta nessuna anticipazione.

### **ART. 19. Remunerazione degli Interventi**

1. La contabilità sarà eseguita dal DEC, ai sensi del presente capitolato, a corpo.
2. I pagamenti saranno suddivisi in n. 8 rate trimestrali, il cui pagamento sarà subordinato alla verifica, da parte del DEC della regolare esecuzione del cronoprogramma.
3. In ciascun pagamento si opereranno la trattenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
4. Il pagamento di ogni rata è subordinato:
  - a) all'accertamento della regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
  - b) all'accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;
  - c) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.
5. accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo

sarà detratto dai mandati di pagamento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizione. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta.

5. L'appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG.

#### **ART. 20. Revisione prezzi**

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 106, è esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

#### **ART. 21. Cessione del Contratto e cessione dei crediti**

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appalto. E' vietata la cessione del Contratto ad opera dell'Assuntore, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti.
2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a favore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrato nel godimento o nella disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

### **CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

#### **ART. 22. Norme di sicurezza**

1. Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
3. L'impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.
4. L'appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adempimenti di valore contrattuale:
  - consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le singole tipologie di lavorazioni) all'atto della stipula del contratto;
  - adeguare il P.O.S. per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicurezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti gli obblighi prescritti dal P.S.C.

### **CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **ART. 23. Definizione delle controversie**

1. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o del contratto normativo è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro esclusivo di Perugia ed è esclusa la competenza arbitrale.

## **Art. 24. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
  - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate.
3. In ogni momento il R.U.P., Può richiedere all'Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente dell'appaltatore; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

## **ART. 25. Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l'Appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:
  - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
  - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
  - per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante:
- a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità (qualora tale ammontare non sia già noto); chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
  - b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a).

#### **ART. 26. Risoluzione del contratto.**

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
- a) mancata sottoscrizione del contratto;
  - b) mancata presa in consegna.
- In tal caso la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettronica certificata (P.E.C.).
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata del presente contratto comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi di cui all'articolo 19, anche i seguenti:
- l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del Codice di Procedura Penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei Contratti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
  - su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto n. 81 del 2008 o ai

piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle in-giunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso;

- azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso ai cantieri al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del decreto n. 81 del 2008;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 39, comma 5, del presente Capitolato Speciale;
- applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-*bis*, del citato decreto n. 81 del 2008;
- perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle attività, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti;
- decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti. La risoluzione contrattuale è comunicata all'Appaltatore con le stesse modalità previste al punto 3.
5. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori relativi a tutti i contratti applicativi in corso, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
6. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
  - a) affidando ad altra impresa, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo residuo del contratto e dei lavori non ultimati da eseguire d'ufficio in danno;
  - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    - 1) l'eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova aggiudicazione e di quello relativo del contratto revocato applicato alla quota del contratto non eseguito;
    - 2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

7. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

## **ART. 27. Effetti e disciplina della risoluzione**

1. La risoluzione del contratto obbliga l'Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
2. In caso di ritardo dell'Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Assuntore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno.

## **CAPO 8 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE E NORME FINALI**

### **ART. 28. Ultimazione dei lavori e manutenzione**

1. Al termine della durata del contratto (2 anni), il responsabile unico del procedimento, dopo aver accertato l'esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di ultimazione e convoca la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che l'Assuntore sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello schema di contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

### **ART. 29. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Appaltante, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 27, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
  - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1.
  - c) Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo.
3. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
  - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera g), del presente Capitolato Speciale.

4. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Il Direttore Regionale Vicario  
Dott. Stefano Lo Re

Allegato n. 1 al capitolato: elenco attività